


ALL. "A" APPROVATO CON
DELIBERA C.C.N. 20
DEL 26-04-2012

COMUNE DI VILLAURBANA

PROVINCIA DI ORISTANO

43


Regolamento Comunale Acquedotto Rurale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. del;

PREMESSA

Il Comune di Villaurbana intende regolarizzare l'erogazione dell'acqua proveniente dalle sorgenti e dagli invasi presenti nel proprio territorio, al fine di regolamentare l'erogazione razionalizzando le risorse.

Art. 1

Il Comune di Villaurbana provvede all'erogazione di acqua non potabile dall'acquedotto rurale nei limiti dell'estensione della rete di distribuzione e delle scorte idriche. La fornitura d'acqua è accordata con l'osservanza delle condizioni fissate dal presente Regolamento.

Art. 2

L'erogazione è accordata per uso zootecnico e agricolo.
In caso di carenze idriche il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua per usi NON ZOOTECNICI.

Art. 3

L'acqua dell'acquedotto rurale è non potabile. Il Comune non è responsabile dell'utilizzo che l'utenza ne farà per uso domestico peraltro non previsto dal presente Regolamento.

Art. 4

La domanda di fornitura, redatta su apposito modulo rilasciato dal Comune, deve indicare l'uso per il quale verrà utilizzata l'acqua, il luogo di somministrazione con allegata planimetria catastale dell'area oggetto di irrigazione, l'eventuale esistenza nel luogo di un impianto di risparmio idrico.

L'erogazione dell'acqua verrà concessa al richiedente successivamente alla verifica da parte dell'U.T.C., della sussistenza delle condizioni di portata e di pressione della condotta nel sito interessato, nonché di tutte le condizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 5

Il soggetto richiedente all'atto di accettazione della domanda di allacciamento da parte del Comune, deve versare all'ente le somme stabilite dai provvedimenti vigenti a titolo di diritti, per spese di allacciamento.

Art. 6

Il contratto di fornitura viene redatto su apposito modulo sottoscritto dall'utente e dall'incaricato dell'U.T.C. prima dell'inizio dell'erogazione e successivamente al pagamento delle somme dovute di cui al precedente articolo 5.

All'atto della stipulazione del contratto l'utente dovrà indicare la residenza e il domicilio o il recapito presso il quale il Comune inoltrerà le fatture (bollette) relative ai consumi.

Del contratto di fornitura viene rilasciata copia all'utente.

Le eventuali variazioni di residenza, domiciliare o recapito dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Comune.

Art. 7

L'erogazione d'acqua all'utente si intende effettuabile quando sono state ultimate tutte le opere di allacciamento, nonché una volta installato il relativo contatore (a carico dell'utente). I termini contrattuali di fornitura decorrono dal primo o dal 15° giorno del mese quando la stipulazione sia avvenuta entro la prima o la seconda metà del mese stesso.

Art. 8

Il contratto di fornitura ha durata annuale e si intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicare per iscritto al Comune.
La disdetta non dispensa l'utente dall'obbligo di pagare gli arretrati eventualmente dovuti.

Art. 9

E' fatto divieto ad ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altre unità diverse da quelle contrattualmente concesse.

In caso di accertata violazione verrà applicata la sanzione della sospensione della fornitura, previa formale contestazione del fatto, da notificarsi all'utente interessato. Il Comune si riserva altresì la facoltà di disattivare il contatore, risolvere il contratto di fornitura e avviare eventuali azioni legali conseguenti.

Art. 10

Sono a carico dell'utente le spese necessarie per l'allacciamento alla condotta rurale, nonché le eventuali modifiche dall'utente medesimo richieste. Le specifiche tecniche dell'allaccio verranno indicate dall'U.T.C.

Art. 11

L'erogazione viene fornita a misura sulla base delle indicazioni dei contattori installati dagli utenti.

Le forniture d'acqua vengono fatturate in base alle tariffe e ai canoni in vigore.

Art. 12

Tutte le opere di allacciamento devono essere eseguite dall'utente sotto la supervisione del gestore, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 13

L'utente è tenuto a corrispondere, indipendentemente dal consumo, un importo minimo contrattuale, da versarsi anche nel caso l'utente non utilizzi l'acqua.

La Giunta Comunale stabilisce il minimo contrattuale, da versarsi ogni anno entro gennaio, con decorrenza anno 2012 nonché il costo dell'acqua su non più di tre fasce di consumo.

Art. 14


Presso ciascuna utenza viene installato un contatore di proprietà dell'utente.

Il contatore verrà alloggiato in apposita nicchia opportunamente indicata dall'U.T.C.

Il Comune individua il tipo e il calibro.

L'impianto idraulico collocato a valle del contatore è di pertinenza esclusiva dell'utente e dovrà da questi essere tenuto in perfetta efficienza.

Eventuali maggiori consumi dovuti a guasti o perdite di detto impianto saranno addebitati all'utente stesso.



Art. 15

Le letture dei contatori vengono eseguite dagli incaricati del Comune con periodicità annuale per essere poi riportate su appositi elenchi.

Art. 16

Gli utenti devono lasciare libero accesso al personale incaricato sia delle letture che della manutenzione con qualsiasi mezzo o strumento necessario per tali operazioni, nonché per controlli e verifiche sui tratti di impianto all'interno della proprietà.

Detto personale sarà dotato di chiavi per l'apertura dei cancelli disposti lungo la condotta. Il Comune effettuerà controlli a campione senza preavviso presso le aziende per la verifica del corretto utilizzo dell'acqua. Qualsiasi impedimento oltre a provocare la sospensione della concessione verrà perseguito a termine di legge.

Per ogni eventuale manomissione degli impianti accertata dal Comune, verrà applicata una sanzione pecuniaria da 6 a 12 volte il canone annuo dovuto oltre che avviate le azioni di legge conseguenti.

Art. 17

Il corrispettivo dei consumi o il minimo contrattuale debbono essere pagati in base alla bolletta che il Comune invia a ciascun utente entro la data di scadenza indicata nella stessa.

Il Comune potrà sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, disattivare il contatore e risolvere il contratto di fornitura.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare adeguate azioni legali per il recupero di ogni suo credito nei confronti degli utenti inadempienti.

Art. 18

Gli abbeveratoi comunali esistenti dovranno essere dotati di rubinetto con galleggiante o di sistemi di riduzione.

Si attiveranno esclusivamente gli abbeveratoi occorrenti per il reale fabbisogno.

E' vietato prelevare acqua dagli abbeveratoi con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine, esclusi i mezzi per l'antincendio.

Si potrà autorizzare il pescaggio per autobotti o cisterne trainate dai punti di attingimento appositamente realizzati o indicati, previa richiesta all'U.T.C.

E' vietato effettuare lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

Art. 19

Il Comune potrà affidare la gestione completa dell'acquedotto rurale a società o ditte individuali a seguito di gara ad evidenza pubblica, nelle more dell'affidamento la gestione è affidata al comune e in particolare ai servizi tributi per l'emissione delle fatture, alla polizia municipale per la vigilanza e la letture dei contatori, al servizio tecnico per la manutenzione e ogni altro intervento nell'impianto come nuovi allacci.

Art. 20

Il presente regolamento entra in vigore decorsi gg. 15 dalla pubblicazione.

3/3

